

Res publica Approfondimenti

Capitolo M, Vita quotidiana, Lezione 1, par. 5, pag. 392

Che accade se il guidatore urta un pedone che scende distrattamente da un marciapiede?

Secondo la giurisprudenza il conducente deve osservare un grado di attenzione che tenga conto anche della prevedibile imprudenza altrui. È esonerato solo se prova che l'imprudenza è stata talmente grande da risultare assolutamente imprevedibile.

E se a scendere dal marciapiede fosse un bambino?

La responsabilità del guidatore è ancora più forte perché i bambini sono considerati pedoni incerti e naturalmente portati a comportamenti imprevedibili. Scorgendo un bambino sul marciapiede il conducente deve rallentare e all'occorrenza fermarsi.

E se l'incidente avvenisse per scarsa visibilità?

Il conducente è responsabile poiché la scarsa visibilità è una delle ragioni che, secondo il Codice della strada, devono indurre a moderare la velocità.

E se l'incidente avvenisse perché la strada è ghiacciata?

Lo slittare su una strada bagnata o ghiacciata non è ritenuto caso fortuito, e come tale imprevedibile, perché simili situazioni rientrano nella normale prevedibilità. Non è considerato caso fortuito neppure l'essere abbagliati da un improvviso riflesso dei raggi solari o dai fari di un'auto in ora notturna.

E se a causare l'incidente fosse stato un guasto meccanico?

Sia il proprietario che il conducente sono responsabili per i danni derivanti da difetti di manutenzione del veicolo. Si è escluso il caso fortuito anche nel grippaggio del motore e nel distacco di una sospensione, essendo anche questi fatti prevedibili, non eccezionali né atipici.

E se il conducente venisse colto da malore?

Se il malore, benché improvviso, era prevedibile perché ricorrente nel guidatore, questi non può invocare la scusante della forza maggiore. Né tanto meno potrebbe invocarla se il malore fosse stato causato da stanchezza fisica, sonno o stato di ubriachezza.

E se qualcuno provoca un incidente con un'auto rubata?

L'art. 2054 c.c. stabilisce che il proprietario è responsabile insieme al conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. È da notare che la semplice mancanza di consenso non è sufficiente ad escludere la responsabilità. Occorre la prova che il proprietario ha adottato un comportamento idoneo ad escludere l'utilizzazione del mezzo da parte di altri, per esempio asportando la chiave del circuito di avviamento e chiudendo gli sportelli.